

Norme Speciali
pei Ricoverati del Pio Albergo Trivolo,

1869.

Trivolo

Ricoverati
Piani e Regolamenti

NOTE SPECIALI

LEGGI PIÙ TRAVOLZIO

NORME SPECIALI

PEI RICOVERATI

NEL

LUOGO PIO TRIVULZIO

APPROVATE DAL CONSIGLIO DEGLI ORFANOTROFI E LL. PP. ANNESSI

CON DELIBERAZIONE 4 GIUGNO 1869, N. 4477



MILANO

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DITTA GIACOMO AGNELLI
NELL'ORFANOTROFIO MASCHILE

1869

NORME SPECIALI

PEI RICOVERATI

NEL PIO ALBERGO TRIVULZIO



ART. 1. Ogni individuo ammesso al ricovero nel Pio Albergo deve presentarsi all'Ispettorato munito della lettera di nomina, ed attendere il risultato della visita medica e l'indicazione quindi del relativo comparto. — Gli abiti e la biancheria che indossa all'atto dell'ingresso, sono concambiati con altri dello Stabilimento; quelli di sua proprietà, previo l'opportuno espurgo, sono conservati per due anni, onde essergli restituiti in caso di uscita volontaria o di dimissione. Scaduto il biennio, questi non può pretendere gli abiti proprii, se più non esistono; e riceve in sostituzione un completo e decente vestiario.

ART. 2. Il ricoverato deve accettare il posto che gli viene assegnato nel dormitorio, nel refettorio ed in chiesa, e deve uniformarsi pienamente alle discipline dello Stabilimento, ed a quelle misure che per avventura fossero richieste a tutela della sua salute.

ART. 3. Ogni ricoverato è provvisto degli abiti e della necessaria biancheria, che gli vengono affidati, coll'obbligo di custodirli e darne conto sotto la sua responsabilità.

ART. 4. Un ricoverato che si ammali anche leggermente viene trasportato nelle infermerie e sottoposto a tutte le prescrizioni mediche.

ART. 5. Al mattino ciascun ricoverato sano deve alzarsi al segno della levata, rifare da sé il proprio letto, lavarsi, pettinarsi, pulirsi. Un apposito segnale invita i ricoverati a recarsi nell'Oratorio per assistere alla Santa Messa.

ART. 6. Dopo la Messa i ricoverati possono recarsi in giardino, e rimanervi sino all'ora della colazione; indi al relativo segnale si dirigono alla sala di lavoro.

ART. 7. Il lavoro è d'obbligo per tutti i ricoverati che ne sono capaci, secondo la rispettiva abilità ed attitudine fisica. La maggior parte delle occupazioni viene assegnata da uno speciale Impiegato, dal quale i ricoverati debbono dipendere. È tenuto conto del lavoro di ciascun ricoverato, onde corrispondergli settimanalmente la metà del prodotto. — Quei pochi i quali si occupano in lavori, i cui materiali non vengono forniti dal Luogo Pio, debbono renderne conto all'Impiegato, e versare all'Ospizio la metà del guadagno percepito.

ART. 8. Il detto impiegato propone all'Ispettore chi fra i ricoverati deve avere l'incarico di mantenere il buon ordine nelle sale di lavoro, di aprire e chiudere le finestre a tempo opportuno. A nessun altro è permesso occuparsi in siffatte incombenze.

ART. 9. Per massima è proibito qualunque sorta di giuoco, anche per semplice ricreazione. Tuttavia nelle ore non destinate al lavoro l'Ispettore può permettere qualche giuoco, purchè non sia interessato, e non cagioni disturbo e molestia agli altri.

ART. 10. A mezzogiorno la campana dà avviso per desinare, ed ogni ricoverato deve recarsi prontamente in refettorio, prendendo il posto fissatogli.

ART. 11. È vietato il commercio dei generi di vitto, sia fra i ricoverati, sia fuori. Chi sotto qualsiasi pretesto esportasse dallo Stabilimento qualunque commestibile, oggetti di vestiario od altro di ragione del Luogo Pio, viene severamente punito. Il Custode è strettamente tenuto ad una rigorosa vigilanza, ed è abilitato a perquisire i ricoverati sulla persona in caso di sospetto.

ART. 12. Dopo il pranzo i ricoverati possono raccogliersi in giardino e rimanervi sino al segnale del lavoro; ed allora, come al mattino, si recano nei rispettivi luoghi di riunione, non essendo permesso il girovagare nello Stabilimento.

ART. 13. Al segnale della cessazione del lavoro è libero ai ricoverati di nuovamente recarsi in giardino sino all'ora della cena, dopo la quale possono ritornarvi e rimanervi sino all'ora prescritta per ritirarsi nei rispettivi dormitorj. — Nella stagione invernale in luogo del giardino possono raccogliersi nelle sale di lavoro a semplice titolo di ricreazione.

ART. 14. Nessun ricoverato può cambiare il letto che gli venne assegnato; nè può coricarsi senza camicia nell'estate, e nell'inverno con corpetto, mutande e calze.

ART. 15. I ricoverati devono rispetto ed ubbidienza agli infermieri, ai decani ed alle persone di servizio, le quali tutte per loro parte useranno la massima carità nell'assistenza ai ricoverati, adempiendo puntualmente alle prescrizioni del Regolamento interno, e portando a notizia dei Superiori i casi di opposizione e di indisciplina. — Resta poi rigorosamente proibito agli infermieri, agli inservienti, ai decani ed alle decane di pretendere od accettare, per qualsiasi ragione o pretesto, alcuna retribuzione dai ricoverati, sotto espressa comminatoria di severe punizioni, le quali, in caso di recidiva, possono anche estendersi per i salariati al licenziamento, e per le decane ed alle decane all'espulsione dall'Istituto.

ART. 16. Nessuno può entrare nelle infermerie se non nei giorni e nelle ore contemplate dal Regolamento, cioè nelle domeniche e nei giovedì, dalle 9 $\frac{1}{2}$ alle 11 di mat-

tina. Negli altri giorni occorre speciale permesso dell'Ispettore. Così pure è vietato il portare cibi od altro agli infermi se non previa licenza del Medico curante.

ART. 17. I ricoverati accolti nelle infermerie non possono sortirne senza permesso del Medico curante col visto dell'Ispettore.

ART. 18. Per tutti i ricoverati indistintamente le giornate d'uscita sono le domeniche e le altre feste di precetto. Gli uomini poi sortono anche al giovedì, e le donne al mercoledì. — È permessa però un'altra uscita, mediante biglietto al nome, solo a quei ricoverati che effettivamente lavorano con profitto, cioè il martedì per gli uomini ed al venerdì per le donne. — Nei giorni di uscita è vietato il frequentare le osterie, le bettole e le vendite di liquori; tutti devono rientrare nello Stabilimento all'ora prescritta. — È assolutamente proibito l'importare nello Stabilimento vino, liquori o commestibili tanto per uso proprio, quanto per farne smercio ai compagni. I trasgressori, oltre al subire la perdita dei generi importati in conseguenza del sequestro e della denuncia, a cui è obbligato il Custode, incorrono in pene disciplinari, a seconda dei casi.

ART. 19. Nella uscita il ricoverato deve vestire l'abito completo uniforme del Luogo Pio, ed essere convenientemente calzato e pulito; in caso diverso gli viene negata l'uscita.

ART. 20. Se per motivi di intemperie, od in occasione di pubbliche feste con grande concorso, l'Ispettorato vietasse l'uscita nei giorni e nelle ore rispettivamente stabilite, essa viene dal medesimo accordata in altro giorno ed in altre ore.

ART. 21. È obbligo preciso di ogni ricoverato il comportarsi con deferenza ed amorevolezza verso i suoi compagni. Il dileggio, la mormorazione, l'ozio, il lamento sistematico di tutto e di tutti, l'attaccar brighe, o peggio venire alle vie di fatto, l'appropriazione indebita, i discorsi od atti immorali, la bestemmia, la impulitezza, l'ubbrichezza, ecc., costituiscono mancanze più o meno gravi, per le quali sono comminati dall'Ispettorato speciali castighi contemplati dal vigente Regolamento. — Tali sono l'ammonezione, la privazione del vino per uno o più giorni, e del passeggio anche per più settimane; salvo quelle maggiori pene riservate al Consiglio, non esclusa nei recidivi l'espulsione definitiva ed irrevocabile.

ART. 22. L'insubordinazione, anche in senso passivo, la mancanza di rispetto ai Superiori, la provocazione al disordine, all'inosservanza delle discipline sono sempre ritenute e punite siccome gravissime mancanze.

ART. 23. Allorchè un ricoverato intende abbandonare il Luogo Pio, e rinuncia per tal modo al beneficio del ricovero, non è più riammesso.

ART. 24. Non è permesso anche nell'interno dello Stabilimento il far uso di abbigliamenti od acconciature contrarie alla modestia ed alla condizione dei ricoverati, non che il lasciar crescere i capelli e la barba oltre la decenza e la pulizia; come pure è vietato il fumare in luoghi chiusi, non essendo ciò concesso che in giardino, nei cortili e sotto i portici.

ART. 25. Se un ricoverato ha necessità di uscire dallo Stabilimento o momentaneamente o per tempo determinato, deve rivolgersi all'Ispettore.

ART. 26. Non possono i ricoverati importare nello Stabilimento effetti od oggetti non permessi dai Regolamenti e che non siano di stretto compatibile loro uso. Ciascun

ricoverato vien provveduto dallo Stabilimento di una cassapanca, della cui chiave risponde. Nessun mobile particolare può esservi introdotto.

ART. 27. Per l'uniformità degli abiti sono in vigore speciali modelli; qualunque variazione od alterazione dell'uniforme non è permessa, e potrebbe anche essere punita, qualora fosse causa d'inconvenienti.

ART. 28. Le presenti Norme devono essere da tutti esattamente osservate, non potendo in una comunità farsi distinzione alcuna nè di nascita, nè di classe. — Un'apposita Tabella è affissa nei dormitorj, nelle infermerie e nelle sale di lavoro per indicare l'orario da osservarsi giornalmente dai ricoverati.



